



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio IV - Ambito territoriale di Brindisi
 Via Dalmazia n.1 -72100 – Brindisi Tel. 0831/589111
 e-mail usp.br@istruzione.it P.E.C.: uspbr@postacert.istruzione.it

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.D.G. n. 58 del 25/07/2013 con il quale il D.G. per il personale scolastico dispone l'attivazione di percorsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (PAS) da parte degli Atenei e delle istituzioni AFAM, ai sensi dell'art. 15, comma 1 ter e 16 bis del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 come modificato ed integrato dal D.M. 25 marzo 2013, riservato ai docenti che sino privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/12 incluso, almeno 3 anni di servizio, con il prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008-09;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Puglia, prot. n. 10225 del 19/12/2013, con il quale sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi ai PAS delegando gli Uffici scolastici territoriali ad effettuare i prescritti controlli sulle dichiarazioni personali rese dagli aspiranti in ordine ai requisiti richiesti per l'accesso al PAS e ad emettere gli eventuali provvedimenti di esclusione a seguito di accertata carenza degli stessi;
- VISTO** il proprio decreto n. 897/1 del 30.04.2014, relativo alla esclusione del candidato CIPRIANO Osvaldo, n. 15/01/71 a Bari, dai percorsi abilitanti speciali per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento di educazione tecnica nella scuola media – classe di concorso A033, poiché privo dei requisiti di servizio previsti da succitato D.D.G.;
- VISTA** l'ordinanza cautelare n. 2105 del 14.05.2014, con la quale il Consiglio di stato accogliendo l'appello dei ricorrenti, tra i quali il menzionato docente, per la riforma dell'ordinanza del TAR-Lazio n. 334/2014 ha disposto l'ammissione con riserva al corso abilitante degli stessi;
- VISTO** il proprio decreto n. 3822 del 27.05.2014 relativo all'ammissione con riserva alla frequenza del corso del candidato CIPRIANO Osvaldo per la classe di concorso A033 presso il Politecnico di Bari;
- VISTA** la sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza bis n. 00864/2017 e Reg. ric. 10066/13 con la quale il Tar Lazio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cipriano Osvaldo dichiara la cessazione della materia del contendere, con effetto di consolidamento della posizione del ricorrente che ha conseguito l'abilitazione;
- VISTA** la certificazione rilasciata dal Politecnico di Bari – Direzione didattica – in merito al superamento dell'esame di abilitazione con riserva da parte del Sig. Cipriano Osvaldo nella classe di concorso A033 – educazione tecnica nella scuola media, riportando la seguente votazione 99/100 (novantanove/cento);
- CONSIDERATO** che si deve procedere a sciogliere la riserva nei confronti del candidato CIPRIANO Osvaldo destinatario della predetta sentenza e che lo stesso deve essere inserito a pieno titolo,

DECRETA

In esecuzione della sentenza de qua del T.A.R. Lazio n. 00864/2017, si scioglie la riserva nei confronti del candidato CIPRIANO Osvaldo n. 15/01/71 BA.

IL DIRIGENTE
 Vincenzo NICOLI'

Al Rettore dell'Università degli Studi di Bari; Politecnico.di.bari@legalmail.it
 Agli Uffici Territoriali USR Puglia,
 Al candidato CIPRIANI Osvaldo; ocipriano.archi@gmail.com
 Al Sito Web – SEDE